

## **STATUTO**

### **CONSORZIO ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: CREMA CR VIA OLIVETTI 19

Numero REA: CR - 134454

Codice fiscale: 01097960197

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 01-02-2005 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

fiducia e completato a mano da me Notaio su due fogli di cui occupa quattro pagine intere e sin qui della quinta.

F.TO MARIA SIMONA SCANDELLI

F.TO ANTONELLA FERRIGNO NOTAIO (L.S.)

Allegato A all'atto n. 2083/ 395 rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

**Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

E' costituita, ai sensi dell'articolo 27 ter della legge Basevi, dell'articolo 2615 ter del codice civile e della legge n. 240 del 1981 e successive modifiche, con sede nel comune di Crema (CR) una società consortile in forma di Società Cooperativa Sociale denominata "CONSORZIO ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Il Consorzio potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

## **Art. 2 (Durata)**

Il Consorzio ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno acconsentito alla proroga.

## **TITOLO II**

### **SCOPO - OGGETTO**

## **Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La Società ha lo scopo consortile e mutualistico ai sensi ed agli effetti dell'art.8 della Legge n. 381/91 e non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.

Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

Operando secondo questi principi, intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.

Il Consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo Italiano e della società tutta.

Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, il Consorzio per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente in tutti i modi possibili, con le altre cooperative e Consorzi, su scala locale, nazionale e internazionale.

Il Consorzio, operando secondo questi principi, intende svolgere in modo stabilmente organizzato attività ed iniziative volte a favorire le cooperative consorziate e non, nel raggiungimento dei loro fini, nonché a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali, l'integrazione e la cooperazione tra cooperative e Consorzi provinciali, regionali e nazionali, lo sviluppo dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo Italiano e della società tutta.

Il Consorzio potrà operare anche con terzi.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

Il Consorzio non ha finalità lucrative e, in quanto organismo di rappresentanza e tutela degli interessi

dei soci, si propone di ottenere l'affidamento, sia da Enti pubblici che da privati e con qualsiasi forma contrattuale, di attività da affidare ai soci nei seguenti ambiti:

1. gestione di servizi sociali di territorio (centri sociali, comunità educative, centri aperti, mense sociali, case di riposo, ecc.):

2. assistenza a domicilio alle persone in stato di bisogno, garantendone l'assistenza, il sostegno, la sorveglianza ed ogni aspetto educativo riguardanti i minori, portatori di handicap e nuclei familiari;

3. assistenza alle persone in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc;

4. organizzazione di attività di animazione sia per i bambini che per adolescenti ed adulti, tendenti all'espressione della personalità ed in grado di favorirne l'armonico sviluppo;

5. interventi di prevenzione e trattamento di situazioni patogene e di disagio sociale che possano causare emarginazione e disadattamento;

6. interventi di prevenzione e di rieducazione per bambini, adolescenti ed adulti con disturbi organici e funzionali, motori, sensoriali, psicomotori, psicolinguistici, della comunicazione verbale, dell'ap-

prendimento generale e specifico, affettivi-relazionali;

7. gestione e integrazione della gestione di asili nido, centri socio-educativi, laboratori assistiti, scuole materne, e ogni luogo dedicato per l'infanzia e per i portatori di handicap;

8. attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare e/o realizzata in centri di assistenza allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici e /o privati;

9. inserimento lavorativo individualizzato di soggetti problematici o a rischio di emarginazione tramite la gestione di attività produttive, agricole o di servizio, quali;

- attività di pulizie sia civili che industriali;

- attività di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;

- l'assunzione di ogni tipo di attività di autotrasporto di merci per conto terzi, compresa la loro movimentazione, carico e scarico, il facchinaggio ed attività complementari;

- attività di manutenzione e gestione del verde;

- lavori di montaggio e assemblaggio sia in proprio che per conto terzi;

- gestione, con ogni forma contrattuale, di mense,

campeggi, centri sportivi, ricreativi di ogni tipo;

- lavori di ripristino stradale, tinteggiatura e piccole opere edili;

- trasporto di persone tramite auto pubbliche da piazze, taxi, autonoleggio da rimessa con conducenti, servizi di rappresentanza, a mezzo pullman, mini-bus e scuola-bus;

- elaborazioni dati tecnici, ed amministrativi;

- presa e consegna di documenti di ogni tipo ed il loro recapito;

- corsi di formazione e consulenza nell'ambito cooperativo;

- gestione di parcheggi automobilistici di ogni specie, sia gestiti in proprio che in comodato, in affitto o convenzione con enti pubblici o privati;

- produzione di articoli in pelle e similpelle.

Il Consorzio si propone di favorire e realizzare il coordinamento e l'integrazione dei soci ed il coordinamento con le attività di altri consorzi ed enti cooperativi aventi come finalità il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini; pertanto il Consorzio si propone di:

a) realizzare attività di informazione ed aggiornamento rivolte ai soci od alle istituzioni interessa-

te ai suddetti interventi;

b) realizzare attività di ricerca nelle aree di servizio sociale sopra indicate;

c) la progettazione e pubblicazione di articoli, quaderni e libri relativi alle diverse aree di intervento e ricerca;

d) la progettazione di giochi, ausili, materiale e strumenti utili per le attività di cui sopra;

e) regolare tra i soci, a mezzo di assegnazione, l'esecuzione delle opere e dei servizi assunti;

f) esprimere valutazioni ed indirizzi in ordine alle scelte ed alle strutture aziendali dei soci;

g) provvedere, in collaborazione con i soci, alla elaborazione di progetti e preventivi di interventi afferenti qualsivoglia tipo di attività rientrante nelle aree di servizio sociale di cui sopra indicate;

h) contribuire nel modo più efficace alla conduzione sia tecnica che economica delle attività e degli interventi assunti, prestando la dovuta assistenza ai propri soci nei rapporti con gli Enti pubblici o privati in ordine ai servizi affidati per l'esecuzione con esclusione delle attività professionali;

i) facilitare l'accesso al credito ai soci mediante anticipazioni sui servizi affidati, prestare colla-

borazione ai soci nella formulazione di programmi e progetti di interventi nel singolo socio.

j) disciplinare e risolvere ogni eventuale conflitto tra i soci con particolare riferimento agli ambiti di intervento ed alla possibile concorrenza fra di essi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe

e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

Il Consorzio inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile

nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

### TITOLO III

#### SOCI ORDINARI

##### **Art. 5 (Soci ordinari)**

Il numero dei soci ordinari è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci ordinari le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:

- le cooperative sociali ed i loro Consorzi;
- altre cooperative e loro Consorzi che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal Consorzio, nonché enti pubblici e privati od associazioni che, in relazione a programmi o progetti definiti, intendono realizzare con il Consorzio stabili convergenze operative.

Ai sensi della legge 381/91 la base sociale dovrà essere formata, in misura non inferiore al 70%, da cooperative sociali e loro Consorzi.

Non possono essere soci cooperative od Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Non possono essere soci coloro che secondo la valutazione dell'organo amministrativo, esercitano in

proprio imprese, o partecipano a società che, per  
l'attività svolta, si trovino in effettiva concor-  
renza con il Consorzio,

#### TITOLO IV

##### SOCI SOVVENTORI

###### **Art. 6 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III  
del presente statuto, possono essere ammessi al Con-  
sorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della leg-  
ge 31.1.1992 n. 59.

###### **Art. 7 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo  
per il potenziamento aziendale di cui al successivo  
art. 24, punto primo lettera b, del presente statu-  
to.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto dena-  
ro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati  
da azioni nominative trasferibili del valore di •  
500,00 (cinquecento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un minimo di numero  
cinque azioni.

La società non emetterà i titoli ai sensi dell'art.  
2346 del codice civile.

###### **Art. 8 (Alienazione delle azioni dei soci sovvento- ri)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, l'organo amministrativo provvederà ad indicare altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 9 punto e).

#### **Art. 9 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci ordinari sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione deve essere maggiorato in misura di due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti numero uno voti.  
Alle azioni di sovvenzione offerte in sottoscrizione ai soci cooperatori non è attribuito il diritto di voto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti

dei sovventori solo dopo che sia stato interamente esaurito il capitale conferito dai soci ordinari. Pertanto fino a che non sia del tutto perduto il capitale conferito dai soci ordinari il socio receduto o escluso, se sovventore, avrà diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e di quello nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

#### **Art. 10 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

#### **Art. 11 (Categoria speciale di soci)**

Il Consorzio mediante apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire una categoria spe-

ciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola non possono essere eletti a ricoprire cariche amministrative della Cooperativa, non votano nelle assemblee di cui all'articolo 2365 del codice civile e non possono rappresentare per delega altri soci.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 19 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio apparte-

nente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 20 del presente statuto:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi;

c) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle Assemblee della società. .

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Nel caso in cui il socio appartenente alla categoria speciale intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI

STRUMENTI DI DEBITO

**Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)**

Con deliberazione dell'Assemblea, il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/92.

In tal caso il Consorzio può emettere Azioni di Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 250,00 (duecentocinquanta).

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di pre-

lazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.

Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella dei soci ordinari.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;

b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

#### **Art. 13 (Assemblea speciale)**

L'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dall'organo amministrativo del Consorzio o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi. Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle delibera-

zioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

**Art. 14 (Recesso ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

In questo caso, come pure in quello di scioglimento del Consorzio, il rimborso potrà avvenire:

- a) esclusivamente al valore nominale;
- b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal socio uscente.

**Art. 15 (Strumenti finanziari e obbligazioni)**

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, il Consorzio potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generale dei soci ai sensi e per gli

effetti 2346 ultimo comma del codice civile.

La società può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c., in tal caso con regolamento, sono stabiliti tra l'altro:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

## TITOLO VI

### IL RAPPORTO SOCIALE

#### **Art. 16 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la do-

manda;

d) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

e) l'indicazione della effettiva attività svolta;

f) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore a quanto previsto dal presente statuto;

g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione contenuta nell'art. 44 del presente statuto.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;

2) estratto della delibera dell'organo sociale che ha approvato l'adesione;

3) copia dei bilanci di esercizio dell'ultimo biennio;

4) copia dell'iscrizione all'Albo delle Cooperative, al Registro delle Imprese, all'Albi Regionali ed alle Centrali Cooperative;

5) ogni altro documento che l'organo amministrativo del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

#### **Art. 17 (Obblighi dei soci)**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla

legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) alla sottoscrizione di un numero minimo di due azioni di • 258,00 (duecentocinquantotto);

b) al versamento del capitale sociale sottoscritto che potrà avvenire nei termini da stabilirsi da parte dell'organo amministrativo;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) ad accettare la direzione lavori, nonché i controlli tecnici ed amministrativi o la direzione tecnica che il Consorzio ritenesse utile per i lavori dal Consorzio medesimo affidati;

e) a non partecipare, singolarmente o con altre imprese e non, agli appalti concorso, aste, licitazioni pubbliche e private, trattative private a cui concorra il Consorzio salvo l'esplicita autorizzazione del medesimo;

f) a corrispondere al Consorzio i contributi stabiliti dalla assemblea dei soci ed in ragione delle previsioni di spesa;

g) a gestire attraverso il Consorzio tutte le attività rientranti in quelle elencate all'art.4 del presente statuto nei limiti e con le modalità normative dai regolamenti di cui al titolo quinto del pre-

sente statuto e comunque nel tassativo rispetto delle previsioni del punto e) del presente articolo. Ogni consorziato dovrà versare annualmente un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministratore e di gestione; l'ammontare del contributo sarà determinato dall'organo amministrativo, previa illustrazione di apposito e dettagliato preventivo e sulla base di criteri definiti dall'assemblea dei consorziati a mezzo di apposita delibera. Dovrà inoltre rimborsare alla società le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso.

Il rapporto tra i soci ed il Consorzio , con specifico riferimento all'ammontare dei contributi ed alle modalità di versamento per ogni socio nonché alla ripartizione dei lavori fra i soci, sono regolati dall'apposito regolamenti aziendale.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

#### **Art. 18 (Perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o estinzione.

**Art. 19 (Recesso del socio)**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio

successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

#### **Art. 20 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) commette gravi inadempienze rispetto alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale;

b) senza giustificato motivo non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte alle assemblee regolarmente convocate;

c) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota o delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contrattati ad altro titolo verso il Consorzio;

d) venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità;

e) non uniformi il proprio funzionamento alle disposizioni di legge ed ai principi cooperativi;

f) danneggi gli interessi del Consorzio compiendo atti che ne pregiudichino gravemente l'immagine od il regolare funzionamento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione dei rapporti mutualistici.

#### **Art. 21 (Delibere di recesso ed esclusione)**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Tribunale.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art. 22 (Liquidazione)**

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, li-

mitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, rinviare il rimborso fino a due anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dall'interessato.

**Art. 23 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli aventi causa del socio estinto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'organo amministrativo alla

riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 20, lettere b), c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

## TITOLO VII

### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

#### **Art. 24 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari

rappresentati da azioni di valore pari a • 258,00  
(duecentocinquantotto);

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,  
confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di  
Partecipazione Cooperativa;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con  
il valore delle azioni eventualmente non rimborsate  
ai soci receduti o esclusi o aventi causa del socio  
estinto;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato  
con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea  
e/o prevista per legge.

Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società  
esclude l'emissione dei certificati azionari e per-  
tanto la legittimazione all'esercizio dei diritti  
sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci  
.Le riserve indivisibili non possono essere riparti-  
te tra i soci né durante la vita sociale né all'atto  
dello scioglimento della società.

#### **Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a  
vincoli volontari, né essere cedute con effetto ver-

so la società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 16.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dal-

l'ultimo bilancio regolarmente approvato.

#### **Art. 26 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività del Consorzio anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soggetti a cui favore opera il Consorzio, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea deve destinare gli utili di esercizio, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per le cooperativa a mutualità prevalente e quanto previsto per il socio sovventore dal precedente articolo 10 , e per gli Azionisti di Partecipazione Cooperativa di cui all' art. 12 alla costituzione di riserve indivisibili fatta salva la possibilità di deliberare l'eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992, n. 59. In ogni caso le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Società né all'atto di scioglimento.

**Art. 27 ( Vantaggio mutualistico e Ristorni)**

Il vantaggio mutualistico deriva ai soci dalla partecipazione alla organizzazione comune che consente agli stessi di ottenere alle migliori condizioni qualitative ed economiche beni e servizi nonché opportunità imprenditoriali e commesse di lavoro.

In aggiunta a ciò l'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci ordinari, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà

essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma del codice civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- in percentuale sui lavori assegnati a seconda della tipologia dell'appalto;
- in percentuale sul valore dei beni e /o servizi forniti ai soci o in relazione alle transazioni avvenute.

I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute da ciascun socio ovvero emissione di strumenti finanziari.

## TITOLO VIII

### ORGANI SOCIALI

#### **Art. 28 (Organi)**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Controllo Contabile, se nominato.

#### **Art. 29 (Assemblee)**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (lettera raccomandata A.R., telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo) che garantisca l'avvenuto ricevimento.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)**

L'Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio, delibera sui ristorni e destina gli utili;

2) procede alla nomina degli Amministratori;

3) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale se nominato e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

5) approva i regolamenti interni;

6) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti gior-

ni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

#### **Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Per le delibere riguardanti lo scioglimento anticipato della cooperativa o la sua trasformazione, l'assemblea si riterrà validamente costituita quando saranno presenti, anche per delega, la metà più uno

dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge o di statuto che per particolari decisioni richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### **Art. 32 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

#### **Art. 33 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Alle Assemblee partecipano i legali rappresentanti delle imprese socie. All'Assemblea possono partecipare, in luogo dei legali rappresentanti, mandatari, che devono essere soci o amministratori di queste, le cui generalità siano indicate per iscritto tramite formale e specifica comunicazione preventivamente indirizzata al Consorzio.

Ciascun socio ordinario ha diritto ad un voto.

Si applica l'articolo 2538 quarto comma.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 9, secondo comma.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un'altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può rappresentare per delega più di cinque soci aventi diritto al voto. Si applica in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice civile.

Non è ammesso il voto segreto.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-

dio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### **Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed

in sua assenza dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 36 Organo Amministrativo**

La società è amministrata alternativamente con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell'organo amministrativo, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari variabile da tre a cinque membri eletti dall'assemblea a sensi di legge. In ogni caso l'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve appartenere alla categoria dei soci ordinari. Gli amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi

membri il presidente ed un vice presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche non amministratore.

#### **Art. 37 (Compiti dell'organo amministrativo)**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 comma secondo del codice civile.

Nel caso che l'organo amministrativo sia costituito da un consiglio di amministrazione questo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

#### **Art. 38 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda

da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione e audioconferenza. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verba-

lizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, a parità di voti prevale la deliberazione cui afferisce il voto del presidente.

#### **Art. 39 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

#### **Art. 40 (Compensi agli amministratori)**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'art. 2389.

Agli amministratori spetta un rimborso per le spese documentate sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

#### **Art. 41 (Rappresentanza)**

L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza del Con-

sorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Essi sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo previa apposita delibera del Consiglio medesimo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, a dipendenti, oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 42 (Collegio Sindacale)**

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea. Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. Si applica il terzo comma dell'articolo 2543.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

#### **Art. 43 (Controllo contabile)**

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro

istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

## TITOLO IX

### CONTROVERSIE

#### **Art. 44 (Clausola di Conciliazione)**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa da Confcooperative, se costituita. In difetto verrà utilizzato il Regolamento della Camera di Conciliazione istituita presso la Camera di Commercio di Cremona. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al presente articolo.

## TITOLO X

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### **Art.45 (Liquidatori)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

#### **Art.46 (Liquidazione del patrimonio).**

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59.

## TITOLO XI

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### **Art.47 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica,

l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Il regolamento, redatto dall'organo amministrativo, è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice.

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere l'obbligo per i soci di fornire al Consorzio informazioni dettagliate ed aggiornate circa la composizione della propria base sociale, i mezzi tecnici posseduti e comunque condotti, le commesse e qualsivoglia lavori in essere e contratti, la composizione delle voci del proprio bilancio.

**Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci ordinari delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:

(a) non potrà distribuire dividendi in misura supe-

riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **Art. 49 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente, a norma dell'art. 2519 del codice civile, in quanto compatibili, le norme delle Società per Azioni, e le norme in tema di consorzi e società consortili.

Crema, 6 (sei) dicembre 2004.

F.TO MARIA SIMONA SCANDELLI

F.TO ANTONELLA FERRIGNO NOTAIO (L.S.)

IO SOTTOSCRITTO DOTT. ANTONELLA FERRIGNO NOTAIO IN